



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI

ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Società RSA

SMERALDA DI PADRU SRL per gli anni 2024/2025/2026.

CIG: B03A0BCC18

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Società RSA SMERALDA DI PADRU SRL, titolare della Struttura RSA SMERALDA DI PADRU (di seguito denominata Struttura), C.F. 02208900205 e P. IVA 02208900205 con sede legale in PADRU (SS), VIA VIVALDI, 15 - 07020 e sede operativa in PADRU (SS), VIA VIVALDI - 07020, nella persona del Legale rappresentante Guidoni Federico, C.F. GDNFRC75S22G088Y, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31 e ss.mm.ii., prevede che l'ARES stipula contratti con le Strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'ARES ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 23.12.2020 e ss.mm.ii.;
- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli e dei tetti di spesa



definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss. mm. ii. si è provveduto

alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi Strutturali, tecnologici ed orga-

nizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strut-

ture sanitarie e socio-sanitarie;

- che gli indirizzi regionali sull'attività contrattuale locale riferiti all'assistenza residen-

ziale nelle "Residenze Sanitarie Assistenziali/Centri Diurni Integrati" sono contenuti

nelle deliberazioni di Giunta Regionali n. 25/6 del 13.06.2006, n. 22/24 del

03.05.2017, n. 53/59 del 20.12.2013 e n. 11/13 del 30.4.2024 e ss.mm.ii., che, com-

plessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema delle

autorizzazioni e degli accreditamenti, il sistema tariffario e i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-

gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-

tata ad erogare prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE con

Provvedimento Unico SUAPE n. 01 del 06/07/2022 ai sensi e per gli effetti della L.R.

del 20.10.2016, n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali

di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES Sar-

degna.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per



raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);

- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle

attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL, le sanzioni previste in caso di

inadempimento;

- il debito informativo della Struttura verso le ASL, l'ARES, il SSR e il SSN in rela-

zione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni;

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la

persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzio-

nale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente

per i contratti pubblici quali il Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

ed il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs.

06.09.2011, n. 159 e ss. mm. ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accredita-

mento definitivo, l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accer-

tare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non

ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale, possieda i requisiti Strutturali,

tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi



contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di Accreditamento Istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la Struttura eroghi le prestazioni oggetto del presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse. La Struttura dovrà presentare allegati X distinti anche nel caso in cui eroghi diverse tipologie di prestazioni (RSA e CDI oppure RSA e Hospice).

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale deve risultare per ciascun dipendente: il codice fiscale, la qua-



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



lifica, la mansione svolta, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o dalle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla Struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella "Carta dei Servizi" di cui viene fornita copia ad ARES.



La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso dei funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora l'ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del D.lgs del 30.12.1992, n. 502 e ss. mm. ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la



risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e la sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss. mm. ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempiere. La Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la Struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurtazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.



Articolo 7 - Tipologia e volumi - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenzapotesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R.n. 25/6 del 13.06.2006 e D.G.R. 22/24 del 03.05.2017 e ss. mm. ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza Strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle Strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione



ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della Struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE oggetto del presente contratto si accede esclusivamente previa valutazione multi-dimensionale da parte della Unità di Valutazione Territoriale (UVT) operante presso il Punto Unico d'Accesso di ogni Distretto (PUA) della ASL, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti. L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi sotto elencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico scientifiche;
- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione disposte dalla UVT;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato;
- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.



Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 9 - Appropriatezza clinica

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM del 12/01/2017 e ss. mm. ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 10 - Debito informativo

Per le prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE, la Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File assistenza residenziale e semiresidenziale – ARS – e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'ARES edell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo



alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle "*verifiche nel proprio contesto di vita*" è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio,



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget di spesa contrattualizzato potranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs n. 502/1992, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta regionale, che individui i risparmi compensative/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continuativi, presso un presidio



ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla ASL di residenza del paziente. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto per un tempo massimo di 10 giorni durante il quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Pertanto, qualora il ricovero sia superiore ai 10 gg consecutivi, sarà necessaria una nuova valutazione di appropriatezza da parte dell'UVT per poter procedere al reinserimento in RSA/Hospice.

Articolo 12 - Budget di spesa

Il budget di spesa annuale previsto è il seguente:

Anno 2024: € 3.516.410,00 (tremilionicinquecentosedicimilaquattrocentodieci/00)

Anno 2025: € 3.516.410,00 (tremilionicinquecentosedicimilaquattrocentodieci/00)

Anno 2026: € 3.516.410,00 (tremilionicinquecentosedicimilaquattrocentodieci/00)

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 13 - Superamento del budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i budget di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la Struttura deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno



essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre Strutture e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, inconformità alle disposizioni della vigente normativa. La rendicontazione deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle UVT, laddove previsti.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
- da parte della ASL competente: controlli e verifiche sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o sul rispetto del piano individuale. In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti.

La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti della RSA, che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, vengano rilevate difformità in ordine a



quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del presente contratto.

Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e scadenze

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e all'ASL il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, e sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati dalla ASL, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.

e della delibera ANAC n. 371 del 27.07. 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei

flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici

bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il

conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, co-

munque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati

relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità

(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto

conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a ri-

portare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente

contratto.

L'ARES, sulla base dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da

conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore

privato l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente

il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali contro deduzioni all'ARES entro 30 giorni

dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la

contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per

l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES nel successivo termine di 30



giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la Struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decurtazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del budget contrattualizzato da parte di ogni singola Struttura privata.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla Struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.



Articolo 16 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal budget di spesa, le parti si riservano di trattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle Strutture a gestione diretta e delle altre Strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un'eventuale somma aggiuntiva derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

Art. 17 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla data del 01/01/2024 al 31/12/2026.

È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed alla integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 18 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'Accreditamento in capo al cessionario, fermo restando



che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a. gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b. gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e. gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f. gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "*ripetuta violazione*" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla Struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle Strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ARES



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni nonché della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss. mm. ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e a carico della Struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss. mm. ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES, tramite



PEC, alla Struttura e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 21. Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali.

Articolo 10 - Debito informativo

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale



Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale territoriale e CDI in base alle tariffe onnicomprensive.

Articolo 13. Superamento del budget di spesa.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale ARES Sardegna

Il Legale Rapp.te della Struttura

Dottor Giuseppe Pintor

Federico Guidoni



ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2024-2026

Prestazioni di assistenza nel macrolivello delle RSA-CDI-Hospice

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2024	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2025	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
RSA SMERALDA DI PADRU	R1	328.500,00 €	328.500,00 €	328.500,00 €
	R2	1.960.050,00 €	1.960.050,00 €	1.960.050,00 €
	R3A/ R3D	893.885,00 €	893.885,00 €	893.885,00 €
	R3B	333.975,00 €	333.975,00 €	333.975,00 €
totale complessivo		3.516.410,00 €	3.516.410,00 €	3.516.410,00 €

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.



Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	SMERALDA RSA DI PADRU - Residenza Sanitaria Assistenziale
SEDE LEGALE	VIA VIVALDI 15 - PADRU
SEDE OPERATIVA	VIA VIVALDI SNC - PADRU

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
RRASRA96C49G015A	ARRU	SARA	Direttore di Struttura	38			Dipendente	
MNNDNC51B25F979D	MANNIRONI	DOMENICO	Medico specialista	33	Direttore sanitario	Medicina Generale	Libero professionista	
DDSCLD74S46L093H	ADDIS	CLAUDIA	Medico specialista	23	Medico specialista	Medicina Interna	Libero professionista	
SCRGNR59A30E784A	ASCIORE	GENNARIO	Medico specialista	5	Medico specialista	Geriatría	Libero professionista	
GLLPLA74A59E441K	GILLONE	PAOLA	Fisiatra o altro specialista	9	Medico specialista	Fisiatria	Libero professionista	
DMRCLD93T43D960M	DIMAURO	CLAUDIA	Medico chirurgo	18			Libero professionista	
MZZLRD94E16G015D	MUZZETTO	LEONARDO	Medico chirurgo	12			Libero professionista	
PDDGRL99R16G015J	PUDDA	GABRIELE	Medico chirurgo	16			Libero professionista	
LSTMJT89S04G015V	LOSTIA	MATTEO	Amministrativo	38			Dipendente	
RSUCHR86T52G203P	URAS	CHIARA	Amministrativo	20			Dipendente	
CCCMNL97R16E425F	COCCO	EMANUELE	Animatore/educatore	38			Dipendente	
CBDSFN89P47I452G	CUBEDDU	STEFANIA	Animatore/educatore	38			Dipendente	
ZCCNMO97D66G015W	ZOCCHEDDU	NOEMI	Assistente Sociale	36			Dipendente	
PDDMLC84D43G203M	APEDDU	MARIA LUCIA	Fisioterapista	10			Libero professionista	
DLKMRA93C23Z159Z	DLAKIC	AMIR	Fisioterapista	20			Dipendente	
JVNRZL80C66Z127U	JOUVENCEAU	URSZULA ANNA	Fisioterapista	38			Dipendente	
MRCMSL67P66B354N	MERCIA	MARIA IOSELLA	Fisioterapista	38			Dipendente	
SRRSLV71R66D969W	SERRI	SILVIA	Fisioterapista	38			Dipendente	
CRMNXN93B55Z129Z	CARAMIDA	IOANA ROXANA	Infermiere	38			Dipendente	
CTRDTR83E07Z129G	CATRINA	DUMITRU SORIN	Infermiere	38			Dipendente	
DMTNRFO1T09Z129O	DUMITRESCU	ANDREI-FLORIN	Infermiere	38			Dipendente	
DHHYSF95T11Z352Z	DHAHRI	YOUSSEF	Infermiere	38			Dipendente	
DCIMRA68M67Z129E	DICU	MARIA	Infermiere	38			Dipendente	
LTNMNP00P26Z129D	OLTEANU	MARIAN PETRISOR	Infermiere	38			Dipendente	
PRCNCS77S53Z129B	PRICOP	NARCISA ESTELA	Infermiere	38			Dipendente	
STGRNL83C68Z129M	STEGARESCU	ROXANA ELENA	Infermiere	38			Dipendente	
FNANDR88S68Z129U	FAINA	OANA ANDREEA	Infermiere - Coordinatore dell'assistenza	38			Dipendente	
CPPSLV88S69B354Y	CAPPAI	SILVIA	Psicologo	36			Dipendente	
RCASMN73C64B354S	ARACU ASA	SIMONA	OSS	38			Dipendente	
RDARSN83S41G113C	ARDU	ROSINA	OSS	38			Dipendente	
BLSGRG02A42G203W	BLOISE	GIORGIA	OSS	38			Dipendente	
SCCFRZ65T27E086I	BURREDDU	JLENIA	OSS	38			Dipendente	
CRTSVT71S64G031I	CARTA	SALVATORINA	OSS	38			Dipendente	
CRBNNA64T51I684D	CERBAI	ANNA	OSS	38			Dipendente	
CNCRLL59B46L924J	CONCAS	ORNELLA	OSS	38			Dipendente	
CNGPNG91D05F979O	CONGIU	PIERANGELO	OSS	38			Dipendente	
CRBLNZ75L02F979H	CORBEDDU	LORENZO	OSS	38			Dipendente	
CRDRFL91D55G203F	CORDEDDA	RAFFAELA	OSS	38			Dipendente	
DNEBTN70D55I452W	DEIANA	BASTIANINA	OSS	38			Dipendente	
DLDSNO93S11F979M	DELEDDA	SONIA	OSS	38			Dipendente	
DRGMNT77C54F979F	DURGALI	MARIA ANTONIA	OSS	38			Dipendente	
FRNNDR86D26H501A	FARINA	ANDREA	OSS	38			Dipendente	
FRRGNN78A43E647Y	FARRIS	GIOVANNA MARIA	OSS	38			Dipendente	
FNESLV92R43F979S	FENU	SILVIA	OSS	38			Dipendente	
FLGGNG98R16I452V	FILIGHEDDU	GAVINO IGNAZIO	OSS	38			Dipendente	
GSPMRC71A28F704Z	GASPAROLI	MARCO	OSS	38			Dipendente	
LCNGNN79L19G015I	LACONI	GIOVANNI ANTONIO	OSS	38			Dipendente	



MLSVTR55R55L093J	MALESA	VITTORINA	OSS	38		Dipendente	
MNDNNL75M69G203L	MANDRAS	ANTONELLA	OSS	38		Dipendente	
MZZMNT75M60B246H	MAZZONE	MARIA ANTONIETTA	OSS	38		Dipendente	
MZZGPP90E48G203F	MAZZONE	GIUSEPPINA	OSS	38		Dipendente	
MRONNL74S41G031H	MORO	ANTONELLA	OSS	38		Dipendente	
NDDGPP01E11F979Q	NIEDDU	GIUSEPPE	OSS	38		Dipendente	
NCCNGL85E17B745W	NOCCO	ANGELO	OSS	38		Dipendente	
NCCNGL85E17B745W	NOCCO	ANGELO	OSS	38		Dipendente	
NRRPML78C50G203N	NURRA	PAMELA	OSS	38		Dipendente	
TOIMRN74B45Z129K	OITA	MARIANA	OSS	38		Dipendente	
LLNVSS94E66H856F	OLLANO	VANESSA	OSS	38		Dipendente	
RROFPP94P13F979T	ORRU'	FILIPPO FRANCESCO	OSS	38		Dipendente	
PRZBNC87L08Z602E	PEREZ	BRUNO CESAR	OSS	38		Dipendente	
SCHGNN94R68F979A	SECHI	GIOVANNA	OSS	38		Dipendente	
PLICLD92M28I452B	PILO	CLAUDIO	OSS	38		Dipendente	
PRTFNC90E53G203R	PIRIOTTU	FRANCESCA	OSS	38		Dipendente	
RJCNGL74C46Z112H	ROJCH	ANGELA	OSS	38		Dipendente	
SLSSDR72P61I748X	SALIS	SANDRA	OSS	38		Dipendente	
SCHGNN84H65F158C	SCHIRO'	GIOVANNA	OSS	38		Dipendente	
DUAMGR78C60E285J	UDA	MARIA GRAZIA	OSS	38		Dipendente	
SUAMHL80P55B354F	USAI	MICHELA	OSS	38		Dipendente	
CNFMHL80L15C129D	ACANFORA	MICHELE	Coordinamento Amministrativo	38		Dipendente	
SPNGZR73M59L093D	SPANO	GRAZIA AURORA	Responsabile di Funzione	38		Dipendente	
BCCLSE91L52G203K	BACCIU	ELISA	Addetto alla ristorazione	38		Dipendente	
BCCVNT83P17G015B	BACCIU	VALENTINO	Addetto alla ristorazione	38		Dipendente	
GIUMGV96C53G015W	GIUA	MARIA GIOVANNA	Addetto alla ristorazione	38		Dipendente	
NRRSLV84P42G203L	NURRA	SILVIA	Addetto alla ristorazione	38		Dipendente	
BZZGNN69E56G015F	BAZZU	GIOVANNA PAOLA	Addetto alle pulizie	38		Dipendente	
DLGCDD78S56A192M	DELOGU	CANDIDA ROBERTA	Addetto alle pulizie	38		Dipendente	
FRSLDN87B66G015L	FURESI	LOREDANA	Addetto alle pulizie	36		Dipendente	
MLSLFD94C64G015E	MULAS	LUCIA FEDERICA	Addetto alle pulizie	38		Dipendente	
PRSTZN70H64G015B	PERSEU	TIZIANA	Addetto alle pulizie	38		Dipendente	
PRSLBT92L41A564R	PIRAS	ELISABETTA	Addetto alle pulizie	38		Dipendente	
PDDTRS66P66B246Y	PUDDA	TERESA	Addetto alle pulizie	26		Dipendente	
CGNPLA88H60M208H	CUGNETTO	DEBORAH	Biologo Nutrizionista	9		Libero professionista	
CSLVCN88H26L845S	CASILLO	VINCENZO ROSARIO	Amministrativo	38		Dipendente	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale della Struttura